


Accordo Integrativo Aziendale Costituzione e Distribuzione Risorse Fondo Perequativo

Visti:

- DPCM 27/03/2020
- CCNL Area Sanità 19/12/2019: Articolo 7, comma 5 lettera d, Articoli 114, 115 e 116

LE PARTI CONCORDANO


1. Il Fondo perequativo è calcolato applicando il 5% sui proventi della libera professione intramoenia, al netto delle quote a favore dell'Azienda.
2. Possono accedere alla distribuzione del fondo di cui al punto 1 lettera a) i dirigenti medici e veterinari e sanitari, in servizio nell'anno di riferimento presso l'Azienda USL Toscana Sud Est, delle discipline alle quali è totalmente inibito o limitato lo svolgimento dell'attività libero professionale, secondo i seguenti coefficienti:
 - DISCIPLINE IMPOSSIBILITATE PER INCOMPATIBILITA' **Coefficiente 1.00**:
Medicina del lavoro (limitatamente ai medici che lavorano nelle strutture del Dip. prevenzione)
 - DISCIPLINE CON DOMANDA LIMITATA: **Coefficiente 0.80**
igiene ed organizzazione dei servizi sanitari ed altre discipline delle Direzioni/Staff, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, direzioni territoriali con funzioni organizzative, sanità animale, igiene alimenti di origine animale, igiene allevamenti, igiene e sanità pubblica, anatomia patologica, analisi chimico cliniche e microbiologiche, trasfusionale, fisici, farmacisti, biologi.
3. Il beneficio economico da attribuire ai destinatari del fondo non potrà essere superiore a quello medio percepito dai dirigenti che hanno espletato l'attività professionale così come previsto dall'art. 116 comma 2 lettera i) CCNL Area Sanità 19/12/2019 (per il conteggio del valore medio è da escludere il compenso percepito dai dirigenti di struttura complessa).
4. Il beneficio economico corrisponde annualmente al 33% del valore medio di cui al punto 3 del presente accordo, per cui i dirigenti appartenenti alle discipline sopra elencate, che hanno percepito nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, compensi uguali o superiori a tale limite non potranno accedere ai benefici del fondo perequativo.
5. Concorrono alla determinazione di tale importo i compensi percepiti per lo svolgimento delle attività libero professionale, l'attività aggiuntiva e/o obiettivi prestazionali incentivanti per garantire l'esecuzione dei controlli ufficiali ed altre attività ufficiali eseguiti nelle aree di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare nell'orario compreso tra le 18 e le 06 e nelle ore diurne festive (Dlgs 32/2021, Art. 15, comma 2, lettera a; CCNL/2019, Art. 24, comma 10), aggiuntiva richiesta dall'Azienda come integrazione dell'istituzionale, proventi per attività richieste da terzi, attività di consulenza, attività di certificazione medico legale per INAIL, proventi da sperimentazioni cliniche, attività aggiuntiva e progettuale finanziata dalla RT e/o terzi;
6. Nel caso in cui i compensi di cui al punto 5 siano inferiori al tetto definito al precedente punto 4, ai dirigenti sarà riconosciuta la quota mancante fino concorrenza del tetto.



7. Il riconoscimento della quota annuale del fondo perequativo di riferimento non sarà riconosciuta a:
- Professionisti con rapporto di lavoro non esclusivo;
 - Professionisti autorizzati ad effettuare Intramoenia (anche se con introiti pari ad euro 0) ad eccezione del periodo di avvio definito in due anni;
 - Professionisti che non hanno partecipato alle attività aggiuntive richieste dall'Azienda, se in condizioni di poterle effettuare;
 - Professionisti della sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare che non hanno aderito allo svolgimento delle attività previste dal D.lgs 32/2021, art. 15, comma 2, lettera a (solo al momento in cui quanto previsto dal D. Lgs 32/2021 viene definito dall'Azienda mediante apposita Delibera *cf. obiettivi prestazionali incentivanti*);
 - Professionisti che non aderiscono alle attività richieste all'equipe, come formalizzato dal Direttore di Dipartimento/Area/UOC;
 - Professionisti che non aderiscono ad attività richieste da terzi all'Azienda (Art.115, c.1, lettera d) come formalizzato dal Direttore di Dipartimento/Area/UOC;
 - Professionisti che al 31/12 dell'anno di riferimento riportano un deficit orario;
 - Professionisti che nell'anno precedente hanno conseguito una valutazione individuale negativa;
 - Professionisti che abbiano fatto ricorso all'istituto del comando o dell'aspettativa a qualsiasi titolo per un periodo superiore a 4/12 dell'intero anno;
 - Professionisti, di cui al punto 2 della presente ipotesi di accordo, che hanno percepito compensi pari o superiori al tetto previsto al punto 4 nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento;
8. I compensi che annualmente non saranno distribuiti ai professionisti di cui al punto 2 della presente ipotesi di accordo, saranno conteggiati a compensazione delle spese sostenute dall'Azienda e/o saranno oggetto, previo confronto sindacale, di iniziative progettuali per migliorare la qualità dei locali e/o delle attrezzature necessarie a svolgere l'attività libero professionale, e/o destinati a progettualità strategiche incentivanti per il personale dirigente, individuate dalla Direzione Aziendale ed illustrate alla parte sindacale entro il mese di febbraio di ciascun anno.
9. I compensi, di cui al presente accordo, saranno di norma liquidati entro il 30 giugno del successivo anno a quello di riferimento;
10. Il presente accordo decorre dal 01/01/2023. Le quote di cui al presente fondo, accantonate per gli anni 2019/2020/2021, nonché le quote 2022 saranno liquidate secondo i previgenti accordi in materia delle tre ex USL 7, 8 e 9;

L'Azienda si impegna allo sviluppo delle attività libero professionali intramoenia per alcune discipline con accesso ridotto.

Il presente accordo sarà oggetto di verifica e monitoraggio alla data del 30 settembre 2023.









The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures appear to be from the various parties involved in the agreement, such as the union and the company representatives.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA NR 1

Le parti, preso atto di quanto espresso dalla RSU e OO.SS. del comparto, dichiarano di condividere quanto rappresentato dalle stesse in merito al supporto del personale del comparto alle attività della libera professione intramoenia, con particolare attenzione anche al ruolo dell'operatore socio sanitario, al fine di rispettare la composizione della dotazione (équipes) prevista per attività chirurgica e di ricovero in regime istituzionale, anche per le medesime attività rese in regime di libera professione intra muraria, fatta salva la disponibilità del personale operatore socio sanitario alla partecipazione agli interventi sopra richiamati. La mancata disponibilità degli stessi non comporterà limitazione allo svolgimento degli interventi chirurgici e in regime di ricovero in libera professione intra moenia.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA NR 2

Le parti dichiarano di condividere l'orientamento ARAN nr 76 (allegato alla presente dichiarazione), pertanto i dirigenti delle professioni sanitarie, alla luce del CCNL 2016/2018 Area Sanità, sono da considerarsi tra i dirigenti ai quali è totalmente inibito lo svolgimento dell'attività libero professionale e pertanto è applicabile quanto disposto nell'Accordo Costituzione e Distribuzione Fondo Perequativo.

NOTA A VERBALE ANAAO 1 SU COMPETITIVITA' ALPI

L'ANAAO ASSOMED intende rimarcare che a libera professione intramoenia è lo strumento che:

- Per il **cittadino utente** concretizza il diritto alla libera scelta, anche nel servizio pubblico, del professionista cui affidare la propria salute;
- Per il **professionista** rappresenta la possibilità di esercitare una professione liberale ed è anche uno strumento, pur se indiretto, di riconoscimento del proprio valore.
- Per l'**Azienda** contribuisce a contenere l'incremento delle liste di attesa;
- Per il **cittadino meno abbiente** aumenta la possibilità al di accedere in tempi più rapidi al servizio pubblico; ed aumenta la probabilità di poter usufruire nel circuito istituzionale delle prestazioni dei professionisti più richiesti, dovendo tutti i professionisti in ALPI effettuare ambulatori istituzionali;
- Per il **SSN/SSR e lo Stato** significa competere in modo trasparente per attirare parte delle ingenti risorse della spesa sanitaria out-of-pocket verso il servizio pubblico.

Per tutto ciò l'ANAAO ribadisce che l'ALPI deve essere valorizzata, incentivata, e mantenuta competitiva con il privato.

ANALITICA DELLE CATEGORIE DEI COSTI AZIENDALI

Poichè l'Azienda deve recuperare tutti i costi sostenuti per garantire lo svolgimento della Libera Professione intramoenia e ciò ha ricidute sulle tariffe dei professionisti, l'ANAAO ASSOMED considera doversi provvedere a specificare ed elencare quali effettivamente siano i costi sostenuti dall'Azienda ed integralmente da recuperare. L'elenco seguente è una enumerazione integrabile.

Sono considerati costi aziendali:

- **quota ammortamento edifici dedicati** al netto delle risorse appositamente stanziare da norme di legge nazionale e regionali, per le quali l'utente ha già partecipato nella sua qualità di contribuente;
- **quota della gestione di edifici di proprietà aziendale** per la parte specificamente in uso per l'ALPI, escluse le spese necessarie per la gestione degli stessi anche in assenza di ALPI (manutenzgne generale, vigilanza, condizionamento energetico, telefonia e accesso ad internet qualora i contratti aziendali prevedono il pagamento a consumo, pulizie generali);
- **attività di prenotazione (quota CUP)**
- **attività di riscossione**
- **ammortamento delle apparecchiature dedicate**, per il cui acquisto non siano state utilizzate risorse dell'ALPI (5% DM 70, residui del Fondo Perequazione ...);
- **manutenzione apparecchiature dedicate;**
- **quota manutenzione apparecchiature ad uso misto aziendale ed ALPI (RMN, TAC ...)**
- **attivazione e gestione Sportello Aziendale**
- **altro.**

DICHIARAZIONE A VERBALE ANAAO nr 3

In relazione e all'Attività Aggiuntiva richiesta dall'Azienda, la DGRT 914/2018 prevede la possibilità di attivare progetti a pacchetto. ANAAO richiede all'Azienda di valutare l'opportunità di adoperarsi presso la Regione Toscana per indicazioni in merito all'applicazione di tale delibera.

ACCORDO IN SEDE DI TRATTATIVA INTEGRATIVA AZIENDALE
SULL'IPOTESI DI ACCORDO SUL FONDO DI PEREQUAZIONE
del 20/12/2022

DICHIARAZIONE A VERBALE RSA OO.SS. FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI
Rilasciata in sede di sottoscrizione quale parte integrante dell'Accordo

La RSA OO.SS. Federazione Veterinari e Medici (FVM) dell'Azienda USL Toscana Sud Est, nella persona del segretario aziendale e legale rappresentante Dott. Giovanni Cardeti, sottoscrive l'accordo in materia di distribuzione dell'ipotesi di accordo sulle modalità di distribuzione del cosiddetto "*fondo di perequazione*", previsto dall'art. 116, comma 2, lettera i) del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 del 19/12/2019 (ex art. 57, comma 2, lettera i) del CCNL 08/06/2000), cui si allega la presente Dichiarazione a verbale per costituirne parte integrante, sicché l'Accordo stesso è da intendersi sottoscritto nei limiti e con le riserve espresse di seguito indicate.

In particolare viene confermata la sottoscrizione da parte di questa OO.SS. di quanto in premessa e di quanto riportato in tutti i punti del succitato accordo, fatta eccezione di quanto previsto al punto 10 dell'ipotesi di accordo sul fondo di perequazione.

A questo proposito la scrivente OO.SS. esprime la propria contrarietà al fatto che le quote accantonate per il 2019/2020/2021/2022 vengano liquidate secondo i prevalenti accordi in materia delle tre ex Aziende, visto che nella ex USL 7 e nella ex USL 9 tali accordi, non sottoscritti e più volte contestati da questa OO.SS., non prevedevano l'accantonamento del 5% dei proventi della libera professione intramoenia, come stabilito dalla normativa contrattuale, ma di quote significativamente inferiori.

Pertanto il punto 10 dell'ipotesi di accordo sul fondo di perequazione non viene sottoscritto da questa OO.SS. in quanto ritenuto illegittimo, poiché, con riferimento alle stesse annualità 2019-2022, l'Amministrazione è e resta responsabile della corretta applicazione del dettato contrattuale e di Legge, rispondendo di ogni debito contratto dalle precedenti Aziende (di cui ha nel frattempo ha acquisito il personale), che il medesimo personale possa legittimamente vantare nei confronti dell'attuale parte datrice.

Si chiede che questa dichiarazione costituisca parte integrante del verbale di accordo quale dichiarazione a verbale di FVM.

Arezzo 22/12/2022

Per la Segreteria Aziendale FVM
Dr. Giovanni Cardeti



